MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

## DELLA L.R. 11/4/85 N. 18

RELAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA Atti Consiglio n. 2511A IV Legislatura

L'esigenza di assolvere ai sempre più numerosi compi ti richiesti ai Gruppi Consiliari, connessa alla necessi tà di ottenere una sempre maggiore partecipazione, richie de accresciute risorse finanziarie.

Pertanto le somme e i servizi messi a disposizione dei Gruppi Consiliari dalla Legge 18/85, sono diventate del tut to insufficienti alla funzionalità e alle esigenze degli stessi.

Si è ritenuto,quindi,formulare una nuova proposta di Legge volta a incrementare i finanziamenti ai Gruppi, incre menti che, tuttavia, risultano sempre di molto inferiori ai fondi stanziati, sempre per i Gruppi, in altre Regioni.

A tal proposito, vedasi L.R. Piemonte n. 51/86, L.R. Lazio n.54/86, L.R. Emilia n.20/86.

> (ad iniziativa dell'Ufficio di Presidenza)

L'art. 2 della L.R. 11 aprile 1985, n. 18 é sostituito dal seguente:

Per l'assolvimento delle funzione dei Gruppi Consiliari la Regione Puglia assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sqtoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio Regionale:

- a) una quota di:
  - £ 1.350.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
  - £ 2.300.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri
  - £ 3.700.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.
- b) una quota fissa di £ 275.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;
- c) per l'aggiornamento culturale:
  - £ 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
  - £ 800.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
  - £ 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri.

I contributi indicati nel precedente comma sono erogati a rate bimestrali anticipate. Il computo dei bimestri si effettua dall'inizio dell'anno finanziario. Se nel corso dell'anno finaziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal bimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo é intervenuta.

CONSIGLIO RECIONALE PUGLIA Trasmosso alla II. Commissione Consiliare permanente il 21/10/87